

COMUNE DI SCORDIA

(Provincia di Catania)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DELL' ACQUA

Art. 1 -Oggetto dell'appalto

il Comune di Scordia via Trabia n.15 – 95048 SCORDIA (CT) tel. 095/651252 – fax 095/651246 – 095/7936000 esecuzione della Determina dirigenziale n.156 del 16.04.2015, al fine di valorizzare ulteriormente l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico ed in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende procedere alla stipula di una convenzione per la concessione, in via sperimentale, per la durata di anni 5 (cinque), di un servizio di gestione di un distributore automatico di acqua microfiltrata e sterilizzata denominato "Casa dell'Acqua"

Art. 2- Soggetto Concedente

Comune di Scordia - v.Trabia n.15 95048 SCORDIA (CT) tel. 095/651252 – fax 095/651246 – 095/7936000
.www.comune.scordia.ct.it

Art. 3- Localizzazione della struttura

Il sito potenzialmente identificato di proprietà comunale per l'installazione dell'impianto è l'area ubicata nel Parcheggio di via P.ssa di Piemonte, meglio individuata nella planimetria allegata a questo capitolato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 4- Procedura di Gara

Gara ad evidenza pubblica da esperirsi con le modalità di cui all'art 83 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Art. 5 -Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Raggiunto detto termine il contratto stesso scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta o preavviso. Il Comune si riserva la facoltà di applicare la procedura di cui all'art. 57 comma 5, lettera b) del D. Lgs n. 163/2006 compatibilmente con le disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento.

L'Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare alla naturale scadenza contrattuale per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, qualora non fosse riuscito a completare la procedura del nuovo affidamento e, comunque, per un massimo di mesi 6 (sei). La Ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal presente capitolato.

Art 6- Tempi per la realizzazione dell'impianto

Il distributore automatico di acqua per la vendita direttamente al consumatore finale dovrà essere installato e funzionante nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla firma del contratto che regola i rapporti fra le parti.

Art. 7- Oneri a carico del concessionario

Il Concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

- a) installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono, inoltre, garantire la perfetta funzionalità della struttura e dell'impianto installato per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve garantire l'idoneità della struttura dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;
- b) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico- costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa. La 'Casa dell'Acqua' non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e dovrà disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno. A tal fine dovrà essere successivamente fornita, in sede di ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessari dal punto di vista urbanistico, apposita documentazione tecnica;
- c) provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità dell'impianto (energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono, ecc.), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori;
- d) provvedere, a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione della "Casa dell'Acqua", la gestione dell'impianto e la distribuzione e vendita dell'acqua;
- e) garantire la continuità del servizio per almeno 12 ore di funzionamento al giorno;
- f) provvedere al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, dei costi della energia elettrica, costi dell'acqua, gli oneri relativi alla videosorveglianza ed ai sistemi di allarme, spese per la pulizia della struttura;
- g) concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte delle pareti laterali della struttura per campagne di informazione istituzionali, per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni all'anno. Il concessionario, dietro il pagamento degli appositi canoni previsti dal vigente regolamento sulla pubblicità del Comune di Scordia, potrà usare le pareti libere della struttura realizzata come spazi pubblicitari da gestire in proprio. Nel caso in cui il concessionario non intenda effettuare un uso pubblicitario delle pareti menzionate, dovrà espressamente comunicare per iscritto, in sede di offerta, tale scelta. Sulle pareti delle strutture realizzate è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva, altresì, la possibilità di vietare l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone, o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati. In caso di inadempimento della superiore contestazione, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
- h) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata;
- i) effettuare, a propria cura e spese, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito internet, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi in appositi pannelli sulla struttura installata;
- j) collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell'utenza (per esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli, ed altro);
- k) adottare un prezzo di vendita dell'acqua, liscia o gasata, non superiore a E. 0,05 (zero/5) per litro, prezzo che dovrà restare invariato per tutti gli anni previsti dalla concessione. Potranno essere riviste le tariffe applicate all'utenza per i prelievi idrici, dietro approvazione da parte dell'amministrazione comunale, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, energia elettrica e CO₂;
- l) corrispondere al Comune un canone di concessione annuale pari ad E. 2.000,00 duemilao/00, da versare tramite bollettino di c/c postale intestato al Comune di Scordia, indicando quale causale del versamento "canone annuale concessione casa dell'acqua". Ogni versamento dovrà essere effettuato allo scadere di ogni anno, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione c/o contratto.
- m) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- n) fornire all'ufficio comunale preposto un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti;
- o) smantellato le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro richiesta motivata dell'amministrazione;
- p) rendersi disponibile a valutare l'installazione di eventuali ulteriori punti di distribuzione alle stesse condizioni di questo capitolato in caso ciò si rendesse necessario in futuro;

- q) certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica", dalla direttiva 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione e dal D.M. 174104 "Regolamento Concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano ".

L'accesso alla struttura nonché i servizi da essa erogati saranno consentiti a tutti i cittadini residenti, ai non residenti che possiedono una seconda casa e a tutti coloro che operano quotidianamente e stabilmente nel territorio di Scordia (operai, dipendenti, lavoratori ed imprenditori di varia natura e titolo).

Art. 8- Oneri a carico dei Comune

Il Comune di Scordia riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto di concessione. Nessun onere per la gestione del servizio in argomento dovrà essere previsto a carico dell'Ente concedente.

Art. 9 – Domicilio e responsabilità

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente capitolato. La ditta deve eleggere domicilio in Scordia presso il quale la P.A. potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

Art.10 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo al Concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Art. 11 - Obblighi a carico dei concessionario

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, il Concessionario è tenuto a segnalare immediatamente al Comune tutto le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso dello stesso, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

Art. 12 - Vigilanza e controlli

In ordine al rigoroso rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la P.A. si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuto necessario, idoneo ed opportuno. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso alla struttura e disponendo, altresì, che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia c/o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio stesso, alla struttura allestita, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

Art .13 – Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere, con atto motivato, una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra E. 50,00 e E. 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

- Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all'articolo 7 di questo capitolato, viene applicata una penale di E. 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale a causa del disservizio
- In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell'acqua erogata viene applicata una penale di E.300,00

Art. 14 – Responsabilità

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'A.C. e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addetto alla concessione, indipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto. Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo. Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze, o nulla-osta ovvero ancora per blocchi di cantiere. Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d' iniziativa per mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

Art. 15 – Cautele

Quando si eseguono operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie e osservare le norme vigenti in materia, in modo da non arrecare soggezioni alle attività esistenti, all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale o alla circolazione stradale, né causare incidenti o danni. In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, trivellazioni o operazioni similari, il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte a evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e funzionalità di detti impianti, per il tempo delle prestazioni, resta a carico del concessionario con i relativi oneri, come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie.

Per la gestione, il controllo, la conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile solo il concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e ad eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e relativi allegati, con personale idoneo e abilitato. Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

Art. 16 – Garanzie

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- A) l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti c/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del Concessionario;
- B) l'estensione ai danni derivanti al Comune c/o a terzi da incendio di cose detenute dal Concessionario;
- C) l'individuazione del Comune quale terzo assicurato.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a E. 5.000.000,00 per sinistro, a E. 1.000.000,00 per danni a ogni persona ed a E. 500.000,00 per danni a cose c/o animali. Il concessionario a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, con particolare riferimento ai canoni dovuti per il servizio affidato in concessione, ai pagamenti delle penali, al risarcimento dei danni ed ai maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una polizza fidejussoria.

La fidejussione, pari al 10% del doppio del canone dovuto per tutta la durata della concessione, (pari all'importo di E 2.000,00) dovrà obbligatoriamente contenere la clausola di immediata esigibilità a **favore dell'Amministrazione Comunale**.

La fidejussione o polizza assicurativa deve necessariamente contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni della causa che ha dato luogo all'esecuzione della fidejussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile, nonché della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile. In detta polizza dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione della attività oggetto dell'affidamento e

comunque non potrà essere svincolata prima della redazione da parte del Comune, in contraddittorio con il Concessionario, del verbale di restituzione al Committente di tutte le aree in perfetto stato e la perfetta dismissione delle attrezzature e/o dispositivi di distribuzione dell'acqua, La polizza R.C.T. dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione. Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall'assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste. Esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 17 - Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

Art. 18 – Personale

il concessionario deve assicurare il servizio con proprio personale, il quale deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio. Qualsiasi oggetto ritrovato dovrà essere consegnato al responsabile dell'Ufficio Comunale preposto.

Art 19 - Osservanza delle norme di C.C.N.L. previdenziali, assistenziali ed assicurative obbligatorie per legge

il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della durata della concessione, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti c/o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di stipulazione del contratto.

i suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

Art. 20 - Norme per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Lo stesso dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. L'ente concessionario ha facoltà di verificare l'idoneità tecnico-professionale del concessionario, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Art. 21 - Spese contrattuali

Le spese di contratto, che sotto forma di atto pubblico amministrativo verrà rogato dal Segretario generale del Comune di Scordia e sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un idoneo deposito all'atto della firma dello stesso. Sono pure a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 22 - Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 200/17/CE e 2004/18/CE », non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui al presente capitolato è riferito.

Art. 23 -Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria
- *apertura* di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- o inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 6 mesi rispetto ai tempi previsti dall'art. 6) del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione della casa dell'acqua;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto concessionario;
- o mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T.,
- ritardato o mancato pagamento del canone di concessione annuo.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di 30 (*trenta*)giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a nonna di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

La concessione può, altresì, essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle Province, approvato con R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578 s-M-1.-

Art. 24 – Recesso

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. il soggetto concedente può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

b) laddove il concessionario, pur dando corso alla gestione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico-economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

il recesso è comunicato da parte del soggetto concedente al concessionario per le ipotesi previste al punto a) e dalla parte che vi abbia interesse per l'ipotesi prevista al punto b) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al punto b) determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Art. 25 Fallimento, successione e cessione di azienda

Il soggetto concedente, in caso di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i. potrà interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la concessione. Si procede all'interpello a partire dal concorrente che ha formulato la prima migliore offerta, fino all'ultimo migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

La concessione avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta e la stessa si intende risolta in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'A.C. può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo- Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Art. 26 - Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Art. 27- Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario del competente Foro di Caltagirone. Come previsto dall'articolo 241, comma 1) bis del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 28 - Riservatezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- ✓ la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- ✓ il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- ✓ l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- ✓ i soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) *il personale dell'ente coinvolto nel procedimento*; 2) *gli eventuali partecipanti alla procedura di gara*; 3) *ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s. m. t.*, 4) *altri soggetti del Comune*.
- ✓ i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.l.
- ✓ titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco.

Art. 29-Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 30 -Responsabile dei Procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 273 e 274 del Regolamento, è il Dr. Guttuso Innocenzio, Responsabile Area 1 tel. 095.651252 - fax 095.651246
e-mail: i.guttuso@comune.scordia.ct.it

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti c/o il Servizio Territorio e Ambiente
Sig. Manuele Orazio recapito telefonico 095.651257.

Il Responsabile Area 1
f.to Dr. Guttuso Innocenzio